

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

CODICE ETICO

Roma, 9 aprile 2011

Bari, 27 maggio 2011

SOMMARIO

Introduzione

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione del codice etico

Art. 2- Responsabilità sociale dell'avvocato minorile

Principi

Art. 3- Doveri di competenza

Art. 4- Doveri di aggiornamento professionale

Art. 5- Rapporti con le parti e con i terzi

Art. 6- Doveri di riservatezza e rapporti con i mezzi di comunicazione

Norme di condotta e rapporti con i terzi

Art. 7- Lealtà associativa

Art. 8- Finanziamenti e indipendenza dell'UNCM

Art. 9- Utilizzo dei fondi

Disposizioni di attuazione operativa

Art. 10- Attività di controllo del Collegio dei Garanti

Art. 11- Funzione consultiva, propositiva e di indirizzo del Collegio dei Garanti

Art. 12- Funzione istruttoria e giudicante del Collegio dei Garanti

Art. 13- Entrata in vigore e modifiche

INTRODUZIONE

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione del codice etico

1. Il presente codice etico (di seguito denominato "codice) reca i principi guida del comportamento delle Camere Minorili aderenti all'UNCM e dei singoli associati a tali Camere Minorili. Esso specifica per tutti gli avvocati aderenti all'UNCM i doveri e gli obblighi previsti nel Codice Deontologico Forense e, alla luce e nei limiti dello Statuto dell'UNCM, si pone quale strumento per il miglior perseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Le norme del codice si applicano sia con riguardo ai rapporti interni all'Associazione sia nei rapporti con i soggetti esterni con cui a vario titolo l'UNCM, le Camere Minorili aderenti e i singoli associati entrano in relazione nello svolgimento delle attività associative e professionali.

3. Il codice si applica anche ai dipendenti dell'UNCM e delle Camere Minorili aderenti e a quanti con esse collaborino o prestino consulenze per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 2- Responsabilità sociale dell'avvocato minorile

1. Gli avvocati aderenti all'UNCM riconoscono alla propria professione un ruolo sociale di contributo al progresso materiale e spirituale della società per la promozione dello sviluppo della personalità umana. Riconoscono pertanto la propria responsabilità sociale connessa alle modalità con cui le competenze e la preparazione si esplicano, consentendo ai cittadini l'esercizio dei propri diritti, favorendo la circolazione della libertà di pensiero, rendendosi veicolo di comunicazione e di cultura tecnico-giuridica.

2. In particolare, sono fortemente motivati a incidere sul miglioramento e la crescita nella società italiana di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza fondata sulla considerazione dei bambini e degli adolescenti come soggetti di diritti, nello spirito della Costituzione Italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo del 1989.

PRINCIPI

Art. 3 - Doveri di competenza

1. Gli avvocati e i professionisti aderenti all'UNCM condividono il principio per cui il coinvolgimento in un incarico in materia di famiglia e nei procedimenti in

cui sono coinvolti soggetti minori richiede la competenza specifica a svolgere quell'incarico.

2. Nel rispetto della normativa e delle proprie funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza, in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore agiscono avendo riguardo preminente all'interesse del minore e della relazione genitoriale; per quanto possibile curano di ridurre al minimo gli effetti negativi per il minore dell'esperienza processuale diretta e perseguono la più sollecita definizione del procedimento. In applicazione del principio del prioritario interesse del minore, in tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono minori, privilegiano la ricerca di soluzioni il più possibile condivise tra i genitori.

3. Curano in particolare che il minore e coloro che esercitano la responsabilità sul medesimo comprendano la strategia processuale adottata e, in generale, il contenuto e le ragioni degli atti del procedimento e delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4- Doveri di aggiornamento professionale

1. Gli avvocati e i professionisti aderenti all'UNCM si impegnano a mantenere e sviluppare la propria preparazione professionale attraverso la formazione permanente sia nel campo del diritto sia nelle discipline socio-psicopedagogiche al fine di maturare una idonea sensibilità alla materia trattata.

Art. 5- Rapporti con le parti e con i terzi

1. L'avvocato che abbia assistito un minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie di natura familiare. L'avvocato del genitore dovrà astenersi dall'assumere la difesa del figlio della parte assistita nello stesso e in successivi procedimenti in materia familiare o minorile.

2. L'avvocato del genitore in procedimenti in materia familiare o minorile dovrà evitare di avere ogni forma di colloquio con i figli minori del proprio assistito sulle circostanze oggetto del procedimento. L'avvocato del genitore inviterà il proprio assistito a non coinvolgere il minore nel conflitto familiare e ad astenersi dal mostrargli qualsiasi atto processuale.

3. L'avvocato di un genitore o di un minore dovrà intrattenere con tutti i soggetti e professionisti, che a vario titolo si occupano del minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci.

Art. 6 – Doveri di riservatezza e rapporti con i mezzi di comunicazione

1. L'avvocato aderente all'UNCM dovrà rispettare il carattere confidenziale delle informazioni acquisite e la circostanza che la divulgazione o l'uso di tali

informazioni potrebbero ledere la vita privata del bambino o dell'adolescente, della sua famiglia o di altre persone coinvolte nel procedimento giudiziario.

2. Nel rapporto con i mezzi di comunicazione, egli sarà tenuto a tutelare l'anonimato del minore, evitando sensazionalismi e forme di speculazione, astenendosi dall'esprimersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

NORME DI CONDOTTA E RAPPORTI CON I TERZI

Art. 7- Lealtà associativa

1. Gli avvocati e le Camere aderenti all'UNCM non devono porre in essere condotte contrastanti con le finalità o lo statuto dell'UNCM ovvero che rechino pregiudizio all'immagine o al patrimonio della stessa.

2. Gli avvocati e le Camere aderenti all'UNCM non devono utilizzare l'appartenenza all'UNCM per perseguire fini o conseguire benefici privati e personali.

Art. 8- Finanziamenti e indipendenza dell'UNCM

1. L'UNCM e le Camere minorili aderenti si impegnano a non ricevere contributi che, per le condizioni poste o per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del finanziatore, potrebbero pregiudicare l'indipendenza dell'associazione.

2. L'UNCM e le Camere Minorili aderenti nell'ambito della funzione informativa, formativa, di sviluppo, sostegno e divulgazione della tutela e della cultura sull'infanzia e sull'adolescenza, si impegnano a preservare la loro autonomia e indipendenza, anche rispetto ai soggetti finanziatori, con riguardo all'elaborazione scientifica e culturale, ai progetti, alla pubblicazione dei risultati, alle modifiche o proposte legislative, e al rapporto con le istituzioni nelle loro varie espressioni.

Art. 9- Utilizzo dei fondi

1. L'UNCM e le Camere Minorili aderenti si impegnano a fare un uso efficace, efficiente e lungimirante delle proprie risorse umane e finanziarie, secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello Statuto.

2. La destinazione dei fondi dovrà essere sempre esplicitata e legata al mantenimento dell'UNCM e alla realizzazione di specifici progetti.

3. I risultati delle attività realizzate attraverso l'utilizzo delle risorse dell'UNCM dovranno essere resi pubblici.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE OPERATIVA

Art. 10- Attività di controllo del Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti assolve alla funzione di garantire l'effettiva adesione dell'UNCM, delle Camere Minorili aderenti e dei singoli associati ai principi del presente Codice.
2. Per svolgere la propria funzione di controllo il Collegio dei Garanti riceve dal Consiglio Direttivo – con cadenza semestrale – un resoconto dettagliato e aggiornato delle attività svolte dall'UNCM e, in particolare, dei finanziamenti accettati e dei progetti realizzati e da realizzare.
3. Chiunque ne abbia notizia potrà segnalare per iscritto al Collegio dei Garanti eventuali comportamenti che possano risultare in contrasto col presente Codice.

Art. 11 – Funzione consultiva, propositiva e di indirizzo del Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, delle Camere Minorili aderenti all'UNCM o dei singoli associati, esprime pareri consultivi sull'applicazione del presente codice.
2. In relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazioni al Codice etico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso o allo Statuto dell'UNCM, svolge una funzione di raccomandazione preventiva.
3. In base alle casistiche riscontrate può proporre anche d'ufficio modifiche e integrazioni del presente Codice, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell' UNCM.
4. Relaziona annualmente all'Assemblea dei soci circa il proprio operato.

ART. 12 – Funzione istruttoria e giudicante del Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei garanti provvede ad istruire i casi di presunte infrazioni al presente codice. A tal fine, previa comunicazione al soggetto interessato, assume le necessarie informazioni acquisendo documenti ed eventualmente dichiarazioni. Delle attività istruttorie è redatto sintetico verbale.
2. Al termine dell'istruttoria il soggetto interessato, previa possibilità di visione del fascicolo, è invitato ad esporre le proprie difese.
3. All'esito, nel caso di ritenuta comprovata violazione del presente codice, il Collegio dei Garanti, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo

Nazionale, adotta nei confronti della Camera Minorile interessata una sanzione che, in relazione alla gravità della violazione, può consistere in un avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento ovvero nella sospensione dalla carica associativa per un termine estensibile fino a 6 mesi. Per i casi più gravi, il Collegio dei Garanti propone al Consiglio Direttivo Nazionale l'esclusione della Camera Minorile interessata dall'UNCM, a norma dell'art. 7 dello Statuto.

4. Nel caso in cui oggetto della proposta sanzionatoria sia il Presidente, il Collegio dei Garanti deve acquisire il parere non vincolante dell'Assemblea Nazionale, appositamente convocata dal Vice-Presidente.

5. In caso di notizia di violazione del codice da parte di un singolo associato, il Collegio dei Garanti invia segnalazione scritta alla Camera Minorile di appartenenza per gli opportuni accertamenti e i provvedimenti del caso, fatta salva la possibilità di segnalazione all'Ordine di appartenenza. In assenza di provvedimenti, il Collegio dei Garanti può sollecitare la Camera Minorile interessata e, dopo il terzo sollecito, può adottare sanzioni nei confronti della stessa.

6. Le sanzioni adottate sono comunicate con atto scritto al soggetto interessato e al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 13. – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Codice Etico entra in vigore il 27 maggio 2011.

2. Per le modifiche al presente codice occorre espressa delibera dell'Assemblea Nazionale, con la presenza di almeno la metà de componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Commissione per la stesura del Codice Etico

Avv. Luca Muglia Presidente

Avv. Olga Anastasi

Avv. Anna Lucchelli

Avv. Michele Orsogna

Avv. Luciana Sergiacomi